



**Nn. 1326, 211, 558 e 1309-A**

*Relazione orale*  
*Relatore TONINI*  
*Errata corrige*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 23 giugno 2014

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**e dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

CON ANNESSI I TESTI DEI

### **DISEGNI DI LEGGE**

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo  
e la solidarietà internazionale (n. 211)

**d'iniziativa del senatore TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo (n. 558)

**d’iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, ALBERTINI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D’ONGHIA, DE POLI, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, GIANNINI, ICHINO, MARAN, Luigi MARINO, MERLONI, OLIVERO, Maurizio ROSSI, SUSTA e ZIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2013**

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (n. 1309)

**d’iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014**

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1326*

*La pagina 38 si intende sostituita dalla seguente:*

«Atti parlamentari

- 38 -

Nn. 1326, 211, 558 e 1309-A

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**3. Possono essere soggetti di cooperazione allo sviluppo anche imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro quando agiscono con finalità conformi ai principi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.**

Art. 22.

*(Amministrazioni, università ed enti pubblici)*

1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'apporto e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato, delle università pubbliche e degli altri enti pubblici, alle proprie iniziative quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.**

*Soppresso*

Art. 23.

*(Amministrazioni, università ed enti pubblici)*

1. *Identico.*

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. *Identico.*

».

